Paolo Biavati

ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Sesta edizione aggiornata al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022

AGGIORNAMENTO N. 2 11 giugno 2024



L'editore mette a disposizione sul sito **www.buponline.com** nella sezione **materiali didattici** i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione.

Fondazione Bologna University Press Via Saragozza, 10 40123 Bologna tel. (+39) 051 232882 fax (+39) 051 221019

www.buponline.com email: info@buponline.com

© 2011, 2013, 2016, 2018, 2020, 2023 Fondazione Bologna University Press

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

ISBN: 979-12-5477-253-9

ISBN online: 979-12-5477-254-6

Impaginazione: Design People (Bologna)

Prima edizione: settembre 2011 Seconda edizione: settembre 2013

Terza edizione: giugno 2016 Quarta edizione: giugno 2018 Quinta edizione: giugno 2020

Sesta edizione: aprile 2023

AGGIORNAMENTO N. 2 11 giugno 2024

Novità processuali dei primi mesi del 2024

Mentre è in corso l'esame e l'approvazione di un importante decreto correttivo del codice di procedura civile (di cui si darà atto in un prossimo apposito aggiornamento), si sono verificate alcune importanti novità sul terreno della giustizia civile.

1. La digitalizzazione nei regolamenti procedurali dell'Unione europea (v. Argomenti n. 2-IV, 30)

L'Unione europea intende promuovere l'impiego in via generale di modalità digitali per tutte le comunicazioni e notificazioni fra autorità giudiziarie e soggetti privati, nell'ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale.

Dispone, in questo senso, il regolamento n. 2844 del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile e commerciale a livello transfrontaliero. Il regolamento modifica di conseguenza numerosi regolamenti procedurali europei, fra cui quelli sul procedimento di ingiunzione, sul titolo esecutivo, sui procedimenti di modesta entità, sul sequestro dei conti correnti bancari.

2. Nuove modalità di accesso alla magistratura e di valutazione dei magistrati (v. Argomento n. 24)

Il d. lgs. n. 44 del 28 marzo 2024 ha introdotto, non senza discussioni, alcune nuove modalità per l'accesso alla magistratura. Oltre alla consueta verifica della preparazione giuridica dei candidati, vengono introdotti test appositi e un colloquio psico-attitudinale, volto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità allo svolgimento della funzione giudiziaria.

Dopo l'assunzione dell'incarico, viene formato un fascicolo personale per la valutazione dei magistrati. La valutazione di professionalità è ripetuta ogni quattro anni.

3. La fase delle verifiche preliminari nel processo ordinario di cognizione dopo la sentenza n. 69 del 3 giugno 2024 della Corte costituzionale (<u>Argomento n. 40</u>)

Le difficoltà applicative della riforma del processo civile, conseguente al d. lgs. n. 149 del 2022 hanno portato al possibile rilievo di incostituzionalità di talune delle nuove disposizioni.

La Consulta, investita di alcune questioni a proposito dell'art. 171-bis c.p.c., è intervenuta con una sentenza fortemente additiva, che delinea in modo nuovo la fase delle verifiche preliminari.

Il punto delicato è dato dal fatto che le verifiche sono svolte dal giudice sulla base della lettura degli atti introduttivi delle parti, ma senza che sia dia luogo ad uno specifico confronto in contraddittorio. Può accadere, ad esempio, che il convenuto sollevi una eccezione processuale, che dovrà essere oggetto di decisione da parte del giudice nel decreto con cui il tribunale chiude la fase delle verifiche. L'attore non ha possibilità di replicare, se non (ma con effetti molto limitati) nelle memorie integrative e, in ogni caso, subendo, almeno fino all'udienza di trattazione, le conseguenze processuali di ciò che il giudice ha stabilito.

Questa difficoltà era stata sollevata da molti in dottrina e una possibile soluzione era stata individuata nella facoltà per il giudice, ove opportuno, di convocare le parti ad una udienza intermedia, anche con modalità informali, per decidere dopo averle sentite.

La Corte costituzionale ha effettivamente avvertito l'esistenza di un *vulnus* al contraddittorio e una "possibile compressione del diritto di difesa" (punto 8.5. della sentenza), ma ha ritenuto che sia possibile dare alla norma dell'art. 171-*bis* una interpretazione adeguatrice, costituzionalmente conforme.

Pertanto, la Consulta ha previsto che il giudice, in forza degli artt. 175 e 101, comma 2°, c.p.c., possa (senza esserne però obbligato) fissare un'udienza apposita quando avverta l'esigenza di interloquire con le parti prima di assumere il provvedimento all'esito delle verifiche preliminari.

Non solo. Di fronte ad un decreto comunque emesso dal giudice senza sentire le parti, la parte che non lo condivide può assumere l'iniziativa di chiedere (ma senza il diritto di ottenere) la fissazione di una udienza per discuterne in contraddittorio, prima di quella di trattazione *ex* art. 183 c.p.c.

In ogni caso, le disposizioni contenute nel decreto emesso al termine delle verifiche preliminari possono essere discusse all'udienza di trattazione e, se del caso, modificate o revocate.

La Corte ha precisato che, ove l'interlocuzione richiesta non sia avvenuta, nessuna conseguenza pregiudizievole può essere addebitata alla parte che non abbia ottemperato alle disposizioni del decreto, confidando in una sua modifica in sede di udienza.

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria riscrittura dell'art. 171-bis, che viene salvato, ma al prezzo di una profonda (qualcuno potrebbe dire, perfino eccessiva) incisione da parte della Corte,

Questo rilevante intervento della Consulta dà luogo ad almeno due effetti.

Il primo è che la fase introduttiva del giudizio ordinario non è più rigidamente avviata su un preciso binario di scansioni e termini, ma può subire varianti a seconda delle situazioni, con un forte coefficiente di flessibilità.

Il secondo è che le interlocuzioni fra giudice e parti necessariamente spostano in avanti il momento dell'udienza di trattazione e dei termini per le memorie integrative, che, come noto, decorrono a ritroso dalla data (non più originariamente fissata dall'attore, ma spostata a seguito del decreto del giudice) definitiva dell'udienza.

Del resto, con una affermazione di rilievo che va molto oltre l'oggetto della sentenza, la Consulta ha sottolineato che l'esigenza di rapidità non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa, atteso che – testualmente – "un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che ne sia la durata" (punto 8.9 della sentenza).

La smentita della filosofia di fondo della riforma del 2021-22 non poteva essere più netta.

4. La Corte costituzionale rimodella la consulenza tecnica preventiva (v. Argomento n. 91)

Due importanti pronunce della Consulta ridisegnano il perimetro della consulenza tecnica preventiva, governata dall'art. 696-bis c.p.c.

Con la sentenza additiva n. 202 del 10 novembre 2023 la Corte ha introdotto la possibilità di proporre reclamo, nei tempi e nelle forme dell'art. 669-terdecies c.p.c., contro il provvedimento che rigetta il ricorso volto ad ottenere l'ammissione di una consulenza tecnica preventiva.

Con altra sentenza additiva, la n. 222 del 21 dicembre 2023, la Corte ha esteso l'ambito di applicazione della consulenza tecnica preventiva anche alla materia dei crediti derivanti non solo dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, ma anche da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico.

5. Nuove modifiche all'espropriazione presso terzi (v. Argomento n. 102)

La tormentata materia dell'espropriazione presso terzi è nuovamente oggetto di una modifica legislativa, nella costante ricerca del migliore equilibrio fra una ragionevole protezione dell'esecutato e l'obiettivo della piena soddisfazione dei creditori. Questa volta, però, l'attenzione si è diretta soprattutto verso gli interessi dei terzi pignorati, che spesso sono grandi aziende, come banche o assicurazioni, ovvero la pubblica amministrazione. Lo scopo è quello di evitare che restino troppo a lungo bloccate e quindi improduttive le somme pignorate, destinate al soddisfacimento dei creditori.

Il d.l. n. 19 del 2 marzo 2024 ha quindi novellato alcuni articoli del codice e delle disposizioni di attuazione.

Come è noto, il terzo pignorato acquista la veste di custode, in relazione all'importo precettato, aumentato della metà. Per i crediti più bassi, questa disposizione viene variata, al fine di garantire il recupero delle spese di procedura e di custodia, che in questi casi sono proporzionalmente maggiori rispetto al credito. Pertanto, in base al nuovo art. 546, comma 1°, c.p.c., l'obbligo del custode per i crediti fino a 1.100 euro è esteso ad un aumento fisso di 1.000 euro e per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200 euro ad un aumento fisso di 1.600 euro. Si viene quindi a superare spesso il criterio della metà, che ritorna in vigore per i crediti superiori a 3.200 euro.

Ancora, viene introdotto l'art. 551-bis c.p.c., con cui si fissa il termine di efficacia di dieci anni per il pignoramento di crediti verso terzi, sempre che nel frattempo (come dovrebbe accadere) la procedura esecutiva non si sia conclusa, vuoi con l'assegnazione della somma ai creditori, vuoi con l'estinzione. Il termine decennale decorre dalla notifica del pignoramento al terzo.

L'efficacia del pignoramento può essere conservata oltre la scadenza del termine mediante una dichiarazione di interesse al mantenimento del credito, che può essere notificata a tutte le parti e al terzo dal creditore procedente o dai creditori tempestivamente intervenuti, ovviamente se muniti di titolo esecutivo e quindi dotati di funzione vicaria. La dichiarazione deve poi essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dall'ultima notifica, a pena di inefficacia. Nel caso che vi siano più terzi pignorati, l'inefficacia del pignoramento si produce solo nei confronti di quei terzi, rispetto ai quali non è stata notificata e ritualmente depositata la dichiarazione.

Decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento al terzo, ovvero da quella della successiva dichiarazione di interesse, il processo esecutivo si estingue.

Nella medesima logica, l'art. 553 c.p.c. viene ampiamente novellato. Si prevede che l'ordinanza di assegnazione sia notificata al terzo e che sia accompagnata da una dichiarazione, contenente le informazioni utili ad un sollecito adempimento. In caso di notificazione ritardata o incompleta, gli interessi sulle somme pignorate non decorrono.

Infine, viene modificato anche l'art. 630, comma 2°, c.p.c., perché si prevede la comunicazione del provvedimento di estinzione ai terzi pignorati che abbiano eletto domicilio digitale o comunque i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultino dai pubblici elenchi.